

*Concordato preventivo e scioglimento del contratto di consorzio
costituito in forma societaria*

Tribunale di Modena, 18 gennaio 2016. Giudice Laura Galli.

**Concordato preventivo - Contratti pendenti - Contratto di
consorzio in forma societaria - Scioglimento - Ammissibilità**

*Tra i contratti pendenti di cui può essere autorizzato lo
scioglimento ai sensi dell'art. 169-bis, comma 1, legge fall. (così
come modificato dall'art. 8 del d.l. n. 83 del 2015 convertito in l. n.
6 del 2015) rientra anche – con riferimento al singolo rapporto
sociale - il contratto di consorzio costituito in forma societaria.*

(Massima a cura di Rolandino Guidotti - riproduzione riservata)

Tribunale di Modena

Il Giudice, dott.ssa Laura Galli, delegato nella procedura per
l'ammissione al concordato preventivo n. 21/2015 di Impresa di
costruzioni S. dott. ing. V. S. geom. G. spa;
ha pronunciato il seguente:

Decreto

vista l'istanza ai sensi dell'art. 169 bis l.fall. di autorizzazione allo
scioglimento del contratto consortile con il Consorzio M. Soc. Cons. P.a,
già sospeso nel decreto di ammissione alla procedura di concordato del
06.11.2015;
sentite le parti all'udienza del 16.12.2015 e lette le rispettive memorie;
letto il parere del Commissario Giudiziale in calce alla richiesta;

osserva

Il consorzio è comparso all'udienza depositando memoria in cui
deduceva, in primo luogo l'inammissibilità dell'istanza per inapplicabilità
dell'art. 169 bis l.fall. al contratto di società consortile e, nel merito, la
liquidazione in suo favore di un indennizzo pari ad € 155.000;
Ora, il contratto di consorzio regola forme di cooperazione tra imprese
(art. 2602 c.c.), con cui gli imprenditori consorziati mirano al
conseguimento di un vantaggio economico diretto nell'esercizio della
propria attività (es. risparmio di spesa o maggior ricavo); il connotato
essenziale del consorzio è la costituzione di un'organizzazione comune
per il compimento degli atti necessari per l'esecuzione del programma
consortile che, nel caso in cui il consorzio svolga attività esterna, è anche
provista di soggettività giuridica e costituisce centro autonomo di
imputazione. Gli scopi tipici del contratto di consorzio, di coordinamento
interaziendale, possono, inoltre, costituire l'oggetto sociale di una società
consortile, dal momento che la produzione di servizi ausiliari alle imprese
dei soci è certamente suscettibile di costituire oggetto di esercizio in
comune di attività economica ai sensi dell'art. 2247 c.c., con applicazione
delle norme stabilite per il tipo societario prescelto. Si tratta, dunque, di
un contratto plurilaterale in cui lo scioglimento può delinarsi
limitatamente alla singola partecipazione del socio, senza che ciò
comporti l'inapplicabilità in astratto della disciplina di cui all'art. 169 bis

l.fall. che si deve declinare alla peculiarità del tipo contrattuale (si veda sul punto la sentenza della suprema Corte n. 6734 del 24/03/2011 che ritiene applicabile l'art. 72 l.fall. al rapporto societario). Il contraddittorio è, inoltre, stato correttamente instaurato nei confronti del consorzio, quale soggetto passivamente legittimato, non essendovi litisconsorzio necessario di tutti i soci (si veda, a riguardo, Cass. 1040/2009 in tema di liquidazione della quota del socio).

Ciò posto, la norma richiede poi che le prestazioni siano ineseguite da entrambe le parti, e che lo scioglimento sia funzionale al concordato al fine di liberarsi da un obbligo contrattuale divenuto troppo oneroso. Nel caso che occupa, il consorziato è tenuto ogni anno al versamento pro quota dei mezzi finanziari necessari alla società consortile per il perseguimento dell'oggetto sociale nonché del corrispettivo per i servizi prestati (i costi previsti per il 2016 ammontano ad € 50.000), mentre il consorzio è tenuto a fornire ai consorziati assistenza tecnica, commerciale, progettuale, finanziaria, oltre a partecipare a gare di appalto, operando per conto dei soci consorziati cui poi far eseguire direttamente i lavori; il contratto può dirsi, pertanto, pendente. Con riferimento, infine, alla strumentalità dello scioglimento del contratto al concordato, da un lato, è evidente l'eccessiva onerosità delle obbligazioni del contratto stante l'inadempimento dei propri obblighi da parte dell'impresa, dall'altro, i minori oneri da riconoscere al consorzio comporterebbero un incremento del risultato dell'attività di impresa da destinare ai creditori concordatari. Lo scioglimento appare in definitiva necessario per il superamento della crisi e utile rispetto al soddisfacimento dei creditori concordatari per cui può essere autorizzato. La soluzione della controversia tra debitore e Consorzio relativa alla misura dell'indennizzo deve essere, invece, risolta nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione, potendo il giudice delegato intervenire in via provvisoria soltanto nei limiti e per gli effetti di cui all'articolo 176, comma 1, l.fall. ammettendo in tutto o in parte il credito contestato ai soli fini del voto per il calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi la pronuncia definitiva sulla sussistenza del credito stesso.

P.Q.M.

Concede ai sensi dell'art. 169 bis l.fall. l'autorizzazione allo scioglimento dal contratto di consorzio individuato nell'istanza della proponente in data 18.11.2015 Rietta l'istanza di liquidazione di indennizzo avanzata dal Consorzio.

Si comunichi alle parti e al Commissario Giudiziale.